

UL/AC

CCNL farmacie private. Assistenza sanitaria integrativa.

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

SOMMARIO:

Si forniscono indicazioni in merito al trattamento previdenziale e fiscale dei contributi versati dalle farmacie, quali datori di lavoro, a FASIFAR, Fondo costituito da Federfarma e OOSS dei lavoratori per erogare assistenza sanitaria integrativa ai dipendenti delle farmacie private in attuazione del CCNL di settore.

PRECEDENTI

Circolari Federfarma prott. nn. 553 del 7/12/2022, 402 del 8/9/2022, 385 del 1/9/2022, 330 del 13/7/2022, 321 del 7/7/2022, 314 del 4/7/2022, 310 del 30/6/2022 1722/65 del 3/2/2022, 14645/555 del 12/10/2021, 14635/553 del 12/10/2021, 13048/499 del 14/9/2021.

In riferimento al CCNL per i dipendenti da farmacia privata e, in particolare, all'assistenza sanitaria integrativa, sono pervenute alcune richieste di chiarimento in merito al trattamento previdenziale e fiscale applicabile ai contributi versati dalle farmacie, quali datori di lavoro, nel corrente anno 2023.

A riguardo, si precisa quanto segue.

Com'è noto, lo scorso anno, in attuazione di quanto previsto dal rinnovo del CCNL di settore, Federfarma e le OO.SS. dei lavoratori hanno costituito FASIFAR, il Fondo assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle farmacie private e, nelle more dell'espletamento delle successive connesse incombenze amministrative, di garantire l'erogazione delle relative prestazioni assistenziali tramite "Reciproca SMS", Fondo già iscritto all'Anagrafe dei Fondi sanitari.

Infatti, solo con l'iscrizione, anno per anno, del Fondo all'Anagrafe dei Fondi Sanitari, istituita ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero della Salute e del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 ottobre 2009 (c.d. Anagrafe), i contributi versati non concorrono a formare il reddito imponibile dei beneficiari percipienti reddito di lavoro dipendente o assimilato (art. 51, c.2, lett. a), D.P.R. 917/1986 - T.U.I.R.).

In merito ai contributi versati a FASIFAR per il 2023 si tratta quindi di analizzare il trattamento ai fini previdenziali (c.d. Contributo di solidarietà Inps) in capo al datore di lavoro, e il trattamento fiscale in capo ai beneficiari iscritti (percettori di reddito di lavoro dipendente o assimilato).

Per quanto riguarda il trattamento previdenziale l'applicazione del contributo sostitutivo Inps del 10% appare prescindere dall'iscrizione all'Anagrafe.

In particolare, l'art. 9-bis, D.L. 103/1991, norma disciplinante la contribuzione sostitutiva Inps, c.d. Contributo di solidarietà, dei contributi in questione, e l'art. 51, c.2, lett. a), T.U.I.R. si pongono quali norme indipendenti tra loro, in deroga al criterio generale dell'armonizzazione della base imponibile ai fini fiscali e previdenziali (art. 6, D.Lgs. 314/1997).

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, l'iscrizione, anno per anno, di FASIFAR all'Anagrafe è necessaria ~~affinehè~~**affinché** i contributi versati non concorrano a formare il reddito imponibile dei beneficiari percipienti reddito di lavoro dipendente o assimilato.

Atteso che l'attestazione di iscrizione/rinnovo dell'iscrizione all'Anagrafe viene rilasciata successivamente alla chiusura del termine previsto per la presentazione delle relative domande (31 luglio di ogni annualità) e, segnatamente, a decorrere dalla seconda metà del mese di settembre dell'annualità di presentazione della richiesta, a fini prudenziali, si consiglia di attendere l'ottenimento dell'iscrizione di FASIFAR all'Anagrafe e la conseguente attestazione da parte del Ministero della Salute, indicativamente nel mese di settembre/ottobre, sottoponendo provvisoriamente a tassazione i contributi versati in capo ai beneficiari.

Gli importi assoggettati provvisoriamente a imposizione potranno essere successivamente detassati ad opera del sostituto di imposta in sede di c.d. conguaglio annuale.

La tassazione prudenziale provvisoria e le operazioni di conguaglio sopra indicate non produrranno effetti sull'ammontare degli oneri previdenziali e sull'ammontare dei contributi di assistenza sanitaria a carico dei datori di lavoro.

In conclusione, in attesa del completamento dell'iter amministrativo con l'iscrizione di FASIFAR all'Anagrafe dei Fondi, per il corrente anno 2023 si forniscono le seguenti indicazioni:

Trattamento previdenziale

1. calcolo del contributo di solidarietà Inps 10% (art. 9-bis, D.L. 103/1991) a valere sui contributi di assistenza sanitaria netti dovuti a FASIFAR;
2. inserimento dei dati relativi ai contributi di solidarietà Inps 10% nelle denunce contributive mensili Inps e relativo versamento nei termini di legge.

Trattamento fiscale

1. gennaio - novembre 2023 (a fini prudenziali):

- versamento mensile a FASIFAR dei contributi dovuti al netto del contributo di solidarietà Inps del 10%;
- inserimento in busta paga dei contributi versati a FASIFAR a titolo di compensi in natura e applicazione delle ritenute fiscali di legge.

2. dicembre 2023 (verificata l'iscrizione di FASIFAR nell'Anagrafe):

- versamento mensile a FASIFAR dei contributi dovuti al netto del contributo di solidarietà Inps del 10%;
- calcolo e inserimento nella busta paga di dicembre del conguaglio annuale dovuto mediante scorporo dal reddito imponibile complessivo 2023 dei contributi versati a FASIFAR dal mese di gennaio al mese di novembre 2023.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto TOBIA

IL PRESIDENTE
Dott. Marco COSSOLO

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.